**Contributi elettorali ai titolari di cariche elettive: pubblicazione obbligatoria con oscuramento del nominativo del donatore persona fisica**

Con delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l'ANAC chiarisce che la pubblicazione delle dichiarazioni relative ai contributi ricevuti dai titolari di cariche elettive di livello statale, regionale e locale per la campagna elettorale, prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013, riporta l'importo del contributo erogato qualora sia superiore a euro tremila nell'anno. Per i donatori che sono persone fisiche, la pubblicazione avviene previo oscuramento del nominativo e con l'inserimento della sola dicitura *"persona fisica"*, mentre per le persone giuridiche e gli enti è pubblicata integralmente la relativa denominazione.

- ***Origine della questione***

La delibera trae origine da una richiesta di parere formulata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, riguardante il corretto bilanciamento tra gli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e la tutela dei dati sensibili dei terzi che hanno erogato contributi per le spese elettorali dei singoli consiglieri.

Il Consiglio regionale ha, in primo luogo, illustrato la prassi fino ad allora seguita in applicazione delle linee guida del Garante privacy n. 243/2014, consistente nell'omettere integralmente i nominativi dei donatori (sia persone fisiche sia persone giuridiche, queste ultime per il rischio di riconducibilità a soggetti identificabili) sostituendoli con le diciture generiche "persone fisiche" o "persone giuridiche".

Pertanto, ha formulato il quesito volto ad accertare se la pubblicazione debba includere i nominativi dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno effettuato erogazioni liberali per le spese elettorali del candidato eletto, oppure se il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza dei terzi ne imponga l'oscuramento.

- ***La decisione dell'ANAC***

L'ANAC ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 rinvia all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge n. 441/1982, il quale a sua volta rinvia all'articolo 4, comma 3, della legge n. 659/1981: da tale sequenza di rinvii discende, per i titolari di cariche elettive di livello statale, regionale e locale, l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", le dichiarazioni, congiunte o singole, relative agli importi ricevuti a sostegno della campagna elettorale superiori a euro tremila nell'anno, comprensivi di finanziamenti, contributi e messa

a disposizione di servizi entro il termine di tre mesi dall'elezione.

L'Autorità richiama, altresì, l'articolo 7 della legge n. 515/1993, secondo cui le relative dichiarazioni sono trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione al Collegio regionale di garanzia elettorale, e ricorda l'estensione di tale disciplina alle elezioni dei Consigli regionali (ad opera della legge n. 43/1995) e alle amministrazioni comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (ad opera della legge n. 96/2012).

Quanto al contenuto della pubblicazione, l'Autorità qualifica il nominativo del donatore persona fisica come **"dato idoneo a rivelare opinioni politiche"** e, quindi, come dato rientrante nelle **"categorie particolari di dati personali"** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), soggetto allo speciale regime di tutela dell'articolo 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 (che sottrae tali dati sensibili da indicizzazione e riutilizzo).

Sulla base dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, nonché dell'articolo 7-bis del d.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ritiene che la pubblicazione, in caso di donazione da parte di persona fisica, avvenga previo oscuramento del nominativo del donatore e con l'inserimento della sola dicitura "persona fisica", fermo restando l'obbligo di indicare l'importo erogato quando superiore a euro tremila nell'anno.

L'ANAC precisa, inoltre, che l'oscuramento non pregiudica la conoscibilità della provenienza dei finanziamenti. Infatti, il nominativo del donatore risulta comunque **accessibile** mediante istanza di **accesso civico generalizzato** ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (senza comunque fornire dati eccedenti quali codice fiscale, residenza o dati bancari), con onere per le amministrazioni di darne espressa evidenza con apposita avvertenza nella medesima sezione del sito istituzionale in cui le dichiarazioni sono pubblicate.

Diversamente, per quanto riguarda le persone giuridiche (società, comitati, associazioni ed enti in generale), le relative informazioni non rientrano nella nozione di "dato personale" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del RGPD, riferita alle sole persone fisiche. Di conseguenza, la pubblicazione riporta per esteso la loro denominazione, con la sola eccezione delle imprese con ditta individuale quando l'indicazione consente l'identificazione di una persona fisica.

L'Autorità esclude, infine, dall'obbligo di pubblicazione i componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ai quali non si applica

l’articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013; l’esclusione opera anche quando tali soggetti assumono un incarico in un organo politico di secondo livello (es. Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni), in coerenza con la delibera ANAC n. 537 del 17 giugno 2020. Dalla delibera ANAC emerge il principio secondo cui la trasparenza dei contributi elettorali, imposta dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013, e la protezione dei dati personali dei donatori persone fisiche trovano bilanciamento nella pubblicazione dell’importo del contributo con oscuramento del nominativo, sostituito dalla dicitura *“persona fisica”,* e nella contestuale garanzia di conoscibilità del nominativo tramite accesso civico generalizzato. Per le persone giuridiche e gli enti, invece, la pubblicazione riporta senza limitazioni la relativa denominazione, non ricorrendo un’esigenza di protezione di dati personali (salvo il caso delle ditte individuali riconducibili a una persona fisica).